PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

DGR n. 178 del 24.03.2021

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la partecipazione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale – DPA003

Riunione di Giunta del **24 Marzo 2021**

Presidente: **MARCO MARSILIO**

Componenti della Giunta:	**EMANUELE IMPRUDENTE**	Presente
	NICOLA CAMPITELLI	Presente
	DANIELE D'AMARIO	Presente
	GUIDO QUINTINO LIRIS	Presente
	PIETRO QUARESIMALE	Presente
	NICOLETTA VERI'	Presente

Segretario della Giunta : **DANIELA VALENZA**

Il Segretario della Giunta
(Avv. Daniela Valenza)
Firmato digitalmente

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la partecipazione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 457 e seguenti, relativi al piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021, con cui è stato adottato il "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2";

VISTO il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE, sottoscritto in data 21 febbraio 2021, che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, da declinarsi successivamente a livello regionale;

RICHIAMATO l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la medicina generale del 23 marzo 2005, come successivamente modificato e integrato;

DATO ATTO che il Protocollo di Intesa del 21 febbraio 2021 prevede che:

- tra le prestazioni aggiuntive di cui all'"Allegato D" del vigente ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale rientrano, come specificato nella parte B del nomenclatore tariffario incluso, le "prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria" le quali contemplano (punto 4) le "vaccinazioni non obbligatorie" alle quali è possibile ricondurre la vaccinazione anti Covid-19;
- il richiamato "allegato D" disciplina anche le modalità della prestazione e l'obbligo di dotazione specifica dello studio medico;
- laddove i profili organizzativi e logistici della vaccinazione anti Covid-19 da effettuarsi da parte dei medici di medicina generale non consentissero la vaccinazione presso gli studi dei medici di medicina generale, anche relativamente all'assenza di personale amministrativo e infermieristico, è previsto l'intervento professionale dei medici di medicina generale presso i locali delle aziende sanitarie (centri vaccinali) a supporto o presso il domicilio del paziente, da regolarsi negli accordi regionali;
- il finanziamento delle prestazioni aggiuntive, tra cui rientrano le vaccinazioni non obbligatorie, è a carico di quota parte del fondo sanitario nazionale, e pertanto l'assegnazione ai medici di medicina generale delle vaccinazioni anti Covid-19 rende necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale, sussistendo a tal fine l'impegno del Governo per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della vaccinazione, quantificati sulla base del trattamento economico riconosciuto dal vigente ACN;
- è rimessa ad eventuali Accordi Integrativi Regionali la disciplina delle attività dei medici di medicina generale per il rafforzamento della campagna vaccinale anche in relazione alle diverse modalità

organizzative regionali e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata;
- nell'ambito degli Accordi regionali può essere disciplinato anche l'utilizzo delle risorse di cui al comma 468 dell'articolo 1 della legge 30/12/2020, n. 178;

RICHIAMATO pertanto, in particolare, l'"Allegato D" al vigente Accordo Collettivo Nazionale, a tenore del quale:
- le vaccinazioni non obbligatorie risultano incluse tra le prestazioni ordinariamente eseguibili dal medico di assistenza primaria (lettera A);
- gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che programmate, nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attività previste dall'art. 25; tra le prestazioni di norma eseguibili nell'ambito degli accordi regionali e aziendali sono indicate, a titolo esemplificativo, le vaccinazioni individuali e la partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi nell'ambito della prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up di patologie infettive (lettera C);

VISTO il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 22/03/2021 (c.d. "Decreto sostegni"), e in particolare l'art. 20, comma 2, lettera c), che introduce un nuovo comma 463-bis all'art. 1 della L. 30/12/2020 n. 178, stabilendo che "*Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonche' dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonche' dei medici di continuita' assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilita' dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.*", e assegnando il relativo finanziamento per l'anno 2021, riportato nel relativo allegato B-bis;

PREMESSO che è necessario implementare l'offerta vaccinale anti SARS-CoV-2 in conformità alle raccomandazioni nazionali, soprattutto in favore della popolazione più fragile, e a tal fine è ritenuto opportuno il coinvolgimento dei medici di medicina generale, in ragione della diffusione capillare sul territorio, della loro esperienza nello svolgimento dell'attività vaccinale, della specifica capacità e possibilità di coinvolgimento, sensibilizzazione e informazione della popolazione interessata, in ragione del rapporto fiduciario che li lega agli assistiti;

DATO ATTO che nella seduta del 9 marzo 2021, come da verbale agli atti del Servizio competente, il Comitato permanente regionale della medicina generale ha definito e approvato lo schema di Accordo Integrativo Regionale per la partecipazione dei medici di medicina generale alla campagna vaccinale anti Covid-19, nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, con comunicazione agli atti del Dipartimento competente, trasmessa in data 10/03/2021 e acquisita al protocollo regionale 0096834/21 del 11/03/2021, il Responsabile regionale di INTESA SINDACALE ha comunicato che l'Organizzazione rappresentata non intende sottoscrivere, per le motivazioni esposte nella predetta nota, l'Accordo Integrativo Regionale;

CONSIDERATO che il D.L. n. 41/2021 non contempla fra le categorie dei medici di medicina generale i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale e che pertanto, ancorchè lo schema di Accordo preveda la possibilità di reclutamento dei medici in formazione, l'attuazione di tale previsione dovrà essere subordinata a successivi provvedimenti regionali, anche all'esito di eventuali indicazioni normative nazionali specifiche e dell'evolvere della campagna vaccinale;

RILEVATO che le risorse finanziarie occorrenti per l'esecuzione dell'Accordo di cui al presente atto sono attinte dal finanziamento di cui al D.L.n. 41/2021 concernente i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi), i medici pediatri di

libera scelta, i medici specialisti convenzionati interni e gli odontoiatri, stanziandosi per la regione Abruzzo l'importo complessivo di € 7.554.820,00, complessivo, quale quota regionale dell'incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale destinato al titolo sopra indicato, nell'anno 2021;

DATO ATTO che i Protocolli di Intesa sottoscritti a livello nazionale per l'attuazione della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 con le Organizzazioni Sindacali della pediatria di libera scelta e della medicina specialistica convenzionata interna e con i Rappresentanti istituzionali di categoria degli odontoiatri sono stati trasmessi dalla Segreteria della Conferenza Stato Regioni in data 17/03/2020, e deve essere avviata l'attività di programmazione regionale per il relativo seguito;

RILEVATA la necessità e urgenza del coinvolgimento dei medici di medicina generale, anche in considerazione dell'apporto richiesto agli stessi relativamente all'attività di informazione proattiva e di arruolamento dei pazienti, particolarmente urgente per i soggetti estremamente vulnerabili;

RITENUTO pertanto che in attesa della definizione di accordi/intese con le altre categorie coinvolte e in considerazione dell'attuale fase di avvio dell'attività, al finanziamento dell'Accordo di cui al presente atto debba essere prudenzialmente riservato un ammontare pari al 70% della quota assegnata alla Regione, fatta salva l'adozione di successivi provvedimenti di variazione, in funzione sia dell'andamento della campagna vaccinale che della partecipazione delle singole categorie sopra indicate alla realizzazione della stessa;

RITENUTO altresì necessario stabilire, con riferimento all'applicazione e alla durata dell'Accordo, in considerazione della variabilità della compagna vaccinale anti Covid-19:

- che tutto quanto ne forma oggetto sarà adeguato ad eventuali diverse norme, disposizioni, Protocolli o Accordi definiti a livello nazionale per la disciplina dell'attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria;
- che esso troverà attuazione nei limiti e in stretta osservanza delle indicazioni date dal Piano strategico nazionale e dal Programma Regionale per la campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente atto o da eventuali successive modifiche;

RITENUTO di dover approvare lo schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali della Medicina generale, come definito dal Comitato permanente regionale della medicina generale in data 9 marzo 2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e di autorizzare l'Assessore alla Sanità alla sottoscrizione dello stesso con le Organizzazioni Sindacali FIMMG, SNAMI e SMI;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RILEVATO che il presente provvedimento ha carattere di urgenza e pertanto sarà trasmesso successivamente alla sua adozione ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, ai fini delle verifiche di cui al Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario, per la relativa validazione;

VISTA la nota prot. RA/0116296/21/DPF012 del 23/03/2021, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole limitatamente agli aspetti di copertura finanziaria, nei limiti dello stanziamento assegnato con l'art. 20, comma 2, lettera c) del D.L. 41/2021, fermo restando che ogni valutazione in merito ai contenuti dell'Accordo ed alla sua compatibilità con disposizioni di legge e contrattuali non competono al predetto Servizio ma al Servizio proponente e che pertanto la sottoscrizione della delibera in calce, su richiesta del Direttore di Dipartimento, è finalizzata a dare evidenza esclusivamente a detta copertura finanziaria;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

VISTA la L.R. 77/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

con voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

1) **di approvare** lo schema di Accordo Integrativo Regionale tra la Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali della Medicina generale "ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID19", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel testo approvato dal Comitato permanente regionale della medicina generale in data 9 marzo 2021;

2) **di autorizzare** l'Assessore alla Sanità alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1) del dispositivo con le Organizzazioni Sindacali FIMMG, SNAMI e SMI;

3) **di stabilire**, stante il disposto di cui all'art. 20, comma 2, lettera c) del D.L. 41/2021, che introduce un nuovo comma 463-bis all'art. 1 della L. 30/12/2020 n. 178, che il reclutamento dei medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, ancorchè previsto nello schema di Accordo, sia subordinato all'adozione di provvedimenti regionali successivi, anche all'esito di eventuali indicazioni normative nazionali specifiche e dell'evolvere della campagna vaccinale;

4) di precisare che le risorse finanziarie previste per l'attuazione dell'Accordo sono quelle di cui all'art. 20, comma 2, lettera c) del D.L. 41/2021, come specificate nella Tabella B-bis ad esso allegata, nei limiti di quanto indicato al successivo punto 5);

5) di stabilire che al finanziamento dell'Accordo debba essere prudenzialmente riservato un ammontare pari al 70% della quota assegnata alla Regione, fatta salva l'adozione di successivi provvedimenti di variazione, in funzione sia dell'andamento della campagna vaccinale che della partecipazione delle categorie di professionisti coinvolti nella realizzazione della stessa, ai sensi del citato all'art. 20, comma 2, lettera c) del D.L. 41/2021;

6) **di stabilire,** con riferimento all' applicazione e alla durata dell'Accordo Integrativo Regionale:
   - che tutto quanto ne forma oggetto sarà adeguato ad eventuali diverse norme, disposizioni, Protocolli o Accordi definiti a livello nazionale per la disciplina dell'attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria;
   - che esso troverà attuazione nei limiti e in stretta osservanza delle indicazioni date dal Piano strategico nazionale e dal Programma Regionale per la campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, oltre che nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente atto o da eventuali successive modifiche;

7) **di stabilire** che il presente atto sia trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, per quanto indicato in premessa, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: SANITA'

SERVIZIO: Programmazione Socio-sanitaria

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	per Il Dirigente del Servizio
Sig.ra Cinzia Di Rino (F.to elettronicamente)	//	Programmazione Socio-Sanitaria *(vacante)* Dott. Claudio D'Amario (F.to digitalmente)
_____	_____	_____

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
//	//	Programmazione Economico-Finanziaria Dott. Ebron D'Aristotile (F.to digitalmente)
_____	_____	_____

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
Dott. Claudio D'Amario _____ (f.to digitalmente)	Dott.ssa Nicoletta Verì _____ (f.to digitalmente)

==========

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

_____
(firma)

Il Segretario della Giunta

_____
(firma)

==========

Segue Allegato

GIUNTA REGIONALE
Regione Abruzzo

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

PER LA PARTECIPAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID19

Tra la Regione e le Organizzazione Sindacali della Medicina generale rappresentative a livello regionale, FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE

RICHIAMATI:

- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la medicina generale in data 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 4 (Livelli di contrattazione), 13 bis Compiti e funzioni del medico di medicina generale), 14 (Contenuti demandati alla negoziazione regionale), 45 (Compiti del medico di assistenza primaria), 67 (Compiti del medico di continuità assistenziale) e l'allegato D;

- l'Art. 1 dell'ACN di Medicina Generale 21 giugno 2018 che stabilisce che la programmazione regionale finalizzerà gli AAIIRR alla realizzazione delle esigenze assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la definizione di indicatori di performance, di processo e di risultato su obiettivi di salute dei cittadini e tenendo conto anche degli indirizzi di politica sanitaria nazionale in tema di attuazione degli obiettivi prioritari declinati;

- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la medicina generale in data 18 giugno 2020 e, in particolare, l'art. 14 (Arretrati ed incrementi) che definisce le modalità di erogazione delle risorse già definite a regime dal 1° gennaio 2018 e con il quale le parti si sono impegnate a proseguire nella contrattazione, secondo gli atti di indirizzo già emanati dal Comitato di Settore, e a sottoscrivere l'ipotesi di ACN normativa ed economica del triennio 2016-2018;

- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la medicina generale in data 30 ottobre 2020, per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-Cov-2;

VISTI

- l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione, demandandola alle regioni e alle province autonome;

- il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 12 dicembre 2020;

- la Circolare del Ministero della Salute, 24 dicembre 2020 "Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione";

GIUNTA REGIONALE
Regione Abruzzo

- il Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale sottoscritto in data 21 febbraio 2021;

PREMESSO che è necessario implementare l'offerta vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 in conformità alle raccomandazioni nazionali soprattutto in favore della popolazione più fragile, e a tal fine è ritenuto opportuno il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, in ragione della diffusione capillare sul territorio, della loro esperienza nello svolgimento dell'attività vaccinale, della specifica capacità e possibilità di coinvolgimento della popolazione interessata;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo ritiene che si debba promuovere su tutto il territorio regionale una capillare comunicazione ai cittadini, definita direttamente dalla Regione, in accordo anche con la partecipazione della Federazione degli Ordini dei Medici ed Odontoiatri e le OO.SS. della Medicina Generale, il cui obiettivo deve essere l'omogeneità delle informazioni e la valorizzazione degli attori coinvolti;

RILEVATO che con il Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale sottoscritto in data 21 febbraio 2021 rinvia a provvedimenti nazionali urgenti per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalla vaccinazione;

l'Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo
e le OO.SS della Medicina generale concordano quanto segue

1. OGGETTO

Il presente Accordo Integrativo Regionale stabilisce le modalità di collaborazione da parte dei Medici di Medicina generale alla campagna vaccinale anti Covid-19 di cui al Piano nazionale e regionale attraverso l'utilizzo di vaccini disponibili nella fase interessata.

2. MEDICI COINVOLTI

La partecipazione alla campagna vaccinale anti Covid-19 è da intendersi su base volontaria. Le Aziende ASL, in relazione all'evoluzione dell'attività vaccinale potranno avvalersi dei Medici di Assistenza Primaria, di Continuità Assistenziale, di Emergenza Sanitaria Territoriale e dei Medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che vorranno aderire, compatibilmente con l'assolvimento dei compiti e funzioni specifiche di ciascuna delle categorie, anche in relazione alle esigenze imposte dalla gestione della emergenza.

Le ASL devono acquisire, preliminarmente e in tempi brevi, dai Medici di Medicina Generale la conferma o meno a partecipare alla campagna vaccinale anti Covid-19.

Le ASL devono acquisire dai medici di A.P. la disponibilità a vaccinare nel proprio studio, a domicilio del paziente o in una struttura esterna (PVT – punti di vaccinazione territoriale). Le Asl devono acquisire, inoltre, dalle restanti componenti della Medicina Generale la disponibilità a vaccinare nei PVT o a domicilio per coloro per i quali sia già stata attivata l'ADP/ADI o per cui ricorrano condizioni di grave rischio nel recarsi presso il PVT. Spetterà alla ASL garantire che in queste strutture (PVT) l'attività venga erogata nel rispetto delle indicazioni (definite dagli organi di sanità pubblica) di sicurezza e di tutela degli operatori e dei pazienti.

Nel caso in cui un Medico Associato di A.P. non aderisca alla campagna vaccinale anti-Covid-19 tale funzione potrà essere espletata dai colleghi della stessa associazione.

E' condizione necessaria per effettuare le vaccinazioni di cui al presente Accordo che il medico aderente e il personale di studio (segretaria ed infermiere), qualora presente, sia stato sottoposto a vaccinazione Covid-19 (ove previsto, con somministrazione di I e II dose).

Il medico di A.P. in associazione potrà vaccinare i propri assistiti ed eventualmente gli assistiti del medico della sua associazione che non intende partecipare alla campagna vaccinale, nel proprio ambulatorio o nei PVT.

Il medico di continuità assistenziale con il solo rapporto di continuità assistenziale, il medico di emergenza sanitaria territoriale, il medico del corso specifico di formazione in medicina generale potrà vaccinare solo nei PVT e con un rapporto ad ore. Siffatta modalità (rapporto ad ore) è preclusa al medico di assistenza primaria.

3. POPOLAZIONE TARGET

Sulla base del Piano Vaccinale nazionale e regionale e sulla base della disponibilità dei vaccini e delle indicazioni per le quali sono approvati, verranno tempestivamente fornite ai medici indicazioni sulle categorie da sottoporre a vaccinazione.

Oltre alla calendarizzazione delle operazioni sarà altresì assicurata la fornitura delle dosi di vaccino necessarie a consentire il numero di inoculazioni periodicamente programmate presso gli studi dei medici di assistenza primaria, e il numero di inoculazioni programmate che il medico di A.P. potrà effettuare nei PVT.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA VACCINAZIONE

La vaccinazione può essere eseguita:

- nello studio professionale singolo o associato del Medico di medicina generale, sussistendo le condizioni di idoneità all'esecuzione della stessa;
- presso Punti di vaccinazione territoriale (di seguito PVT), secondo le condizioni organizzative e modalità stabilite dalle Aziende USL, o avvalendosi delle strutture messe a disposizione da

Comuni e/o altri Enti/Soggetti. Nel caso in cui il Punto di vaccinazione territoriale non sia provvisto di personale dedicato (infermiere e collaboratore amministrativo) a supporto dell'attività di vaccinazione, il Medico di assistenza primaria potrà avvalersi del proprio personale, del quale è responsabile dal punto di vista legale e giuridico, e provvederà a rendicontare giornalmente le ore di attività svolte presso il PVT.

- al domicilio degli assistiti, per coloro per i quali sia già stata attivata l'ADP o per cui ricorrano condizioni di grave rischio nel lasciare il proprio domicilio.
  Quest'ultima condizione andrà opportunamente attestata dal Medico di assistenza primaria.

L'attività del Medico di assistenza primaria svolta presso i PVT è rivolta specificatamente ai pazienti in carico al suddetto medico.

Per l'attività svolta in modalità oraria dai medici di continuità assistenziale, con solo incarico di medico di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di medicina dei servizi di corsista del corso specifico in medicina generale nei PVT, le Aziende USL dovranno considerare prioritariamente la disponibilità dei medici di Continuità assistenziale con il solo incarico di medico di continuità assistenziale e, in subordine, quella dei medici di emergenza sanitaria, medicina dei servizi, corsisti.

5. COMPITI DEL MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA

Ai fini dell'esecuzione dell'attività vaccinale nel proprio studio o a domicilio del paziente, il medico di assistenza primaria, ricevuto dall'Azienda l'elenco dei soggetti che hanno manifestato l'interesse attraverso la piattaforma regionale, provvede ad integrare l'elenco medesimo con le richieste di adesione da egli acquisite a seguito dell'attività di conseling condotta e lo trasmette all'Azienda di riferimento per la successiva fase di programmazione a seconda delle categorie individuate a livello nazionale / regionale. Pertanto:

- Il Medico di Assistenza primaria arruola in modo proattivo i pazienti selezionati a cura del medico medesimo in relazione alla disponibilità e impiegabilità dei vaccini;
- Il Medico di Assistenza primaria compila la scheda anamnestica insieme all'assistito e acquisisce la sua preventiva adesione secondo il modello di consenso informato previsto dal Ministero della Salute e fornito dall'Azienda USL;
- Il Medico di Assistenza primaria effettua, eventualmente in collaborazione con personale sanitario dedicato, l'atto vaccinale, secondo le disposizioni fornite dall'AIFA, che potrebbe prevedere anche due inoculazioni a distanza di giorni stabiliti;
- Il Medico di Assistenza primaria registra le vaccinazioni effettuate, per singola inoculazione, sull'anagrafe vaccinale regionale, secondo modalità già definite dalla Regione; la registrazione deve essere effettuata contestualmente o comunque entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata eseguita;
- Il Medico di Assistenza primaria segnala eventuali eventi avversi;
- Il Medico di Assistenza primaria rilascia documentazione di avvenuta vaccinazione.

GIUNTA REGIONALE
Regione Abruzzo

6. MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

I medici di continuità assistenziale, col solo incarico di continuità assistenziale, possono essere coinvolti, su base volontaria, nell'esecuzione delle vaccinazioni a domicilio, in base alle esigenze organizzative delle Aziende USL.

I medici di continuità assistenziale, col solo incarico di continuità assistenziale, che si sono resi disponibili hanno priorità nell'inserimento nei PVT rispetto agli altri medici di Medicina Generale resisi disponibili

7. REMUNERAZIONE

La remunerazione base prevista per la vaccinazione (singolo inoculo) è pari a euro 6,16, come previsto dall'allegato D del vigente ACN.

Per l'esecuzione del vaccino, al medico di A.P., a compensazione della complessità organizzativa richiesta dalla prestazione aggiuntiva (campagna di reclutamento proattivo, in generale e con particolare riguardo alle persone estremamente vulnerabili e ai malati cronici, counseling, consenso informato, registrazione delle vaccinazioni, comunicazione delle reazioni avverse) è corrisposto l'ulteriore compenso di € 3,50 per ogni assistito vaccinato.

Per l'esecuzione del vaccino a domicilio, in aggiunta alla remunerazione base, è corrisposta la somma di € 18,90, corrispondente a quanto previsto dall'ACN per gli accessi in ADP.

Il medico di medicina generale (C.A. con il solo incarico di continuità assistenziale, di E.S.T., di medicina dei servizi, dei corsisti del corso specifico in Medicina Generale) che presta la propria attività presso i Punti di Vaccinazione territoriale, in modalità ad ore, è remunerato con il compenso orario omnicomprensivo di € 45,00 al lordo degli oneri accessori.

Qualora per l'attività svolta presso i PVT dovesse essere necessario, ai sensi di quanto precisato al paragrafo 4, coinvolgere il personale di studio dei medici di assistenza primaria, è stabilito il compenso orario lordo omnicomprensivo di € 26,00 per l'infermiere e € 22,00 per il collaboratore di studio, secondo le modalità concordate con le Aziende.

Gli oneri derivanti dal presente accordo per l'attività del Medico di medicina generale a copertura della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 non rientrano nel capitolo di spesa riconducibile all'Allegato D dell'ACN 23/03/2005 e ss.mm.ii..

La remunerazione dell'attività vaccinale è connessa e subordinata alla regolare esecuzione delle operazioni di registrazione richieste al medico di medicina generale.

GIUNTA REGIONALE
Regione Abruzzo

9. DISPOSIZIONE FINALE

Quanto forma oggetto della presente Intesa sarà adeguato ad eventuali diverse disposizioni, Protocolli o Accordi definiti a livello nazionale per la disciplina dell'attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria.

Pescara, lì

L'Assessore Regionale alla Sanità

Dott.ssa Nicoletta Veri

_____

FIMMG

Dott. Franco Pagano

_____

SNAMI

Dott. Nicola Grimaldi

_____

SMI

Dott. Pierino Picciani

_____

INTESA SINDACALE

CISL Medici – FPCGIL Medici – SIMET - SUMAI

Dott. Walter Palumbo

_____